

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

*Attesto che il Senato della Repubblica,  
il 17 settembre 2024, ha approvato il seguente disegno di legge,  
d’iniziativa del Governo:*

Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145, recante disposizioni  
concernenti la partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali

Art. 1.

*(Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145)*

1. Alla legge 21 luglio 2016, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 2:

1) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: « unità di personale coinvolte, » sono inserite le seguenti: « anche in modalità interoperabile con altre missioni nella medesima area geografica, »;

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2.1. Con le deliberazioni di cui al comma 1, il Governo può altresì individuare forze ad alta e altissima prontezza operativa, da impiegare all’estero al verificarsi di crisi o situazioni di emergenza, indicando il numero massimo delle unità di personale e il limite massimo del fabbisogno finanziario, nell’ambito delle disponibilità complessive dei fondi di cui all’articolo 4 della presente legge e all’articolo 620-*bis* del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. L’effettivo impiego delle forze di cui al primo periodo è deliberato dal Consiglio dei ministri, pre-

via comunicazione al Presidente della Repubblica. La deliberazione è trasmessa dal Governo alle Camere, le quali, entro cinque giorni, con appositi atti di indirizzo, secondo i rispettivi regolamenti, ne autorizzano l’impiego o ne negano l’autorizzazione. Entro novanta giorni dall’approvazione degli atti di indirizzo, il Governo riferisce alle Camere sul permanere delle situazioni di crisi o di emergenza che hanno determinato l’effettivo impiego delle forze di cui al primo periodo »;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Le modifiche occorrenti per recepire le indicazioni contenute negli atti di indirizzo delle Camere di cui ai commi 2 e 2.1 sono adottate con deliberazione del Consiglio dei ministri, nel rispetto del comma 2-*bis* »;

4) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Per il finanziamento delle missioni di cui al comma 2, le amministrazioni competenti sono autorizzate a sostenere spese trimestrali determinate in proporzione alle risorse iscritte sul fondo di cui all’articolo 4.

A tale scopo, su richiesta delle amministrazioni competenti, sono autorizzate anticipazioni di tesoreria trimestrali, da estinguere entro trenta giorni dall'assegnazione delle risorse con i decreti di cui all'articolo 4, comma 6 »;

5) al comma 4-*bis*:

5.1) le parole: « all'emanazione dei decreti di cui al comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « all'adozione dei decreti di cui all'articolo 4, comma 6 »;

5.2) dopo le parole: « tenuto conto delle spese quantificate nelle relazioni tecniche », sono aggiunte le seguenti: « e delle anticipazioni già concesse ai sensi dell'articolo 4, comma 3-*bis* »;

6) il comma 5 è abrogato;

b) all'articolo 3:

1) al comma 1:

1.1) al primo periodo, le parole: « 31 dicembre » sono sostituite dalle seguenti: « 31 gennaio » e le parole: « per l'anno successivo » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno in corso »;

1.2) al secondo periodo, le parole: « nell'anno in corso » sono sostituite dalle seguenti: « nell'anno precedente »;

1.3) dopo il quinto periodo sono aggiunti i seguenti: « La relazione analitica riferisce altresì in ordine all'andamento, alla durata, al personale impiegato e ai risultati raggiunti dalle forze ad alta e altissima prontezza operativa effettivamente impiegate ai sensi dell'articolo 2, comma 2.1. Le modifiche occorrenti per recepire le indicazioni delle Camere sono adottate con deliberazione del Consiglio dei ministri »;

2) al comma 1-*bis*, le parole: « missioni in corso per l'anno successivo » sono sostituite dalle seguenti: « missioni per l'anno in corso »;

c) all'articolo 4:

1) al comma 1, la parola: « annualmente » è soppressa e la parola: « stabilità » è sostituita dalla seguente: « bilancio »;

2) il comma 3 è abrogato;

3) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-*bis*. Al fine di assicurare la tempestività dei pagamenti anteriormente alle deliberazioni di cui all'articolo 2, comma 1, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta del Ministero competente, possono essere disposte anticipazioni per la temporanea prosecuzione delle missioni in corso, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) l'importo complessivo non supera il 25 per cento della dotazione del fondo di cui al comma 1;

b) la percentuale dell'importo di cui alla lettera a) attribuibile a ciascuna amministrazione non supera la quota assegnata nell'anno precedente alla medesima amministrazione nel riparto del fondo di cui al comma 6;

c) si applicano i parametri di quantificazione previsti per l'anno precedente dalle relazioni tecniche di cui all'articolo 2, comma 2-*bis*, e all'articolo 3, comma 1-*bis* »;

4) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Per la prosecuzione delle missioni in atto, le amministrazioni competenti sono autorizzate a sostenere spese trimestrali determinate in proporzione alle risorse da assegnare a ciascuna missione in conformità alla relazione di cui all'articolo 3. A tale scopo, su richiesta delle amministrazioni competenti, sono autorizzate anticipazioni di tesoreria trimestrali, da estinguere entro trenta

giorni dall'assegnazione delle risorse di cui al comma 6 »;

5) al comma 4-*bis*, le parole da: « comma 3 » fino a: « tali deliberazioni » sono sostituite dalle seguenti: « comma 6, per assicurare la prosecuzione delle missioni in atto, entro dieci giorni dalla presentazione alle Camere della relazione di cui all'articolo 3, comma 1 » e le parole da: « spese quantificate » fino a: « comma 1 del presente articolo » sono sostituite dalle seguenti: « somme iscritte sul fondo di cui al comma 1, tenuto conto delle spese quantificate nelle relazioni tecniche e delle anticipazioni già concesse ai sensi del comma 3-*bis* »;

6) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Con propri decreti il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire il fondo di cui al comma 1 del presente articolo per le finalità di cui agli articoli 2 e 3, conformemente alle deliberazioni di cui al medesimo articolo 2 »;

*d)* all'articolo 5:

1) al comma 1, dopo le parole: « dei Paesi interessati » sono inserite le seguenti: « ovvero nell'area di operazione non soggetta alla sovranità di alcuno Stato, individuata con le deliberazioni di cui all'articolo 2, comma 1, e con la relazione di cui all'articolo 3, comma 1, »;

2) al comma 3, le parole: « i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui agli articoli 2, comma 3, e 4, comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « le deliberazioni di cui all'articolo 2, comma 1, e con

la relazione di cui all'articolo 3, comma 1 » e dopo le parole: « dello stesso continente » sono aggiunte le seguenti: « o di continente prospiciente all'area di operazione non soggetta alla sovranità di alcuno Stato »;

*e)* agli articoli 18, comma 1, e 22, comma 1, le parole: « i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui agli articoli 2, comma 3, e 4, comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « le deliberazioni di cui all'articolo 2, comma 1, e con la relazione di cui all'articolo 3, comma 1 »;

*f)* all'articolo 21:

1) al comma 2, dopo le parole: « biologica e chimica » sono aggiunte le seguenti: « , vettovagliamento, materiale sanitario, materiali di casermaggio, combustibili e carbolubrificanti, nonché di servizio dei trasporti di personale e materiali »;

2) il comma 3 è abrogato;

*g)* all'articolo 22, il comma 2 è abrogato.

2. All'attuazione di quanto previsto dal comma 1, lettera *d)*, si provvede nell'ambito delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145.

Art. 2.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il primo giorno dell'anno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

